



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

Il ricorrente presenta due distinti ricorsi nei confronti del medesimo intermediario a fronte di due contratti di finanziamento mediante cessione del quinto estinti anticipatamente e in questa sede riuniti:

- Prestito personale n. 14872 stipulato in data 12/5/2007 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 8/6/2012 in occasione del pagamento della 58^{ma} rata
 - Prestito personale n. 126248 stipulato in data 24/5/2012 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 23/3/2018 in occasione del pagamento della 69^{ma} rata
- In entrambi i casi, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica ai ricorsi, si rivolge all'Arbitro al fine di ottenere (anche richiamando la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al caso cd. "Lexitor") il rimborso della quota non maturata degli oneri e commissioni al momento dell'estinzione anticipata.

Finanziamento n. 14872

Il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate di oneri e commissioni nonché premi assicurativi per €1,812,10 calcolato sulla base del criterio *pro rata temporis* e al netto dei rimborsi parziali già ottenuti, oltre interessi legali

L'intermediario si è costituito tardivamente ma nelle controdeduzioni, fa presente che:

- in occasione dell'estinzione anticipata, ha decurtato gli interessi sulle rate a scadere, pari ad € 1.923,23, nonché la somma di € 167,58 a titolo di commissioni non maturate per l'attività di incasso rate e post erogazione;
- successivamente ha riconosciuto l'ulteriore somma di € 563,76 relativa a n. 2 trattenute percepite ma non dovute;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dopo il ricorso all'ABF, la Banca ha effettuato un ulteriore rimborso di € 1.304,68 comprensivo di commissioni non maturate, quota di premio non goduto, interessi legali maturati dalla data del reclamo e del rimborso di € 20,00 quali spese sostenute dal cliente per l'avvio della presente procedura.

Inoltre, la banca evidenzia che il mediatore cui si è rivolto il cliente, ha svolto attività di promozione e preistruttoria volta esclusivamente all'erogazione del finanziamento percependo il relativo compenso.

Nulla viene eccepito circa la richiesta di rimborso dei premi assicurativi non maturati.

Finanziamento n.126248

Il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate di oneri e commissioni per €1,138,66 calcolato sulla base del criterio *pro rata temporis* e al netto dei rimborsi parziali già ottenuti, oltre interessi legali

L'intermediario non si è costituito anche se nella risposta al reclamo fa presente che il ricorrente ha in sede di estinzione ha ottenuto la deduzione degli interessi compensativi per l'anticipata estinzione (€1.613,45), il rimborso della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione (€472,77), il rimborso della quota non maturata delle commissioni finanziarie (€128,52). Fa inoltre presente di aver effettuato, successivamente all'estinzione del finanziamento un bonifico (16.04.018) di € 300,00 a titolo di residuo estinzione anticipata.

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali nonché delle spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Il ricorrente richiede la retrocessione della quota non maturata di oneri e commissioni per ognuno dei quali, considerata la formulazione contrattuale, si riporta il consolidato orientamento dei Collegi:

Finanziamento n. 14872

- *Commissione istruttoria* che, per il riferimento alle attività di gestione del prestito e di acquisizione della provvista, assume natura *recurring*;
- *Commissione del mediatore* che ha natura *up front*
- *Spese amministrative* che, includendo le spese postali, hanno natura *recurring*

Data la sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quota non maturata dei *premi assicurativi*, deve essere oggetto di restituzione al ricorrente (il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento, avvalorato dalla Decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento) e il criterio da applicare può essere diverso dal *pro rata temporis* utilizzando, al suo posto, "le formule attuariali previste nelle Condizioni generali di Assicurazione" solo se esplicitamente indicato in contratto.

Pertanto, al ricorrente spetta il ristoro dei seguenti importi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *Commissione istruttoria* € 536,74 calcolati in proporzione lineare e al netto dei rimborsi;
- *Commissione del mediatore* € 294,49 calcolati in proporzione agli interessi;
- *Spese amministrative* € 103,33 calcolati in proporzione lineare;
- *Oneri assicurativi* € 643,79 calcolati in proporzione lineare.

Tenuto conto degli ultimi rimborsi intervenuti dopo l'estinzione e la presentazione del ricorso, sono ancora dovuti complessivi €273,67, al netto dei rimborsi post ricorso Finanziamento n. 126248

- *Commissione istruttoria* che va considerata *up front*, anche perché di ammontare inferiore a €1.000.
- *commissione post-erogazione* che, come riconosciuto dallo stesso intermediario ha natura *recurring*.
- *spese amministrative e di notifica* ritenute di natura *recurring* ove inclusive delle spese postali, anche se nel caso in oggetto queste ultime sono "*connesse con la notifica del contratto all'amministrazione terza ceduta*", e vanno quindi considerate *up front* (come il Collegio ha ritenuto nella riunione del 14 luglio 2020, con riferimento ai ricorsi n. 0227743 e n. 0347775, decisioni ancora non disponibili).
- *commissione per l'intermediario del credito e commissione per l'Agente in attività finanziaria* che comprendono una "*commissione maturata*" per le attività *up front* ed una "*commissione maturanda*" per le attività *recurring*: essendo tale distinzione contrattuale valida, i Collegi, con orientamento condiviso, hanno ritenuto che la componente *up front* è rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi.

Pertanto, al ricorrente spetta il ristoro dei seguenti importi

- *Commissione istruttoria* € 148,84 calcolati in proporzione lineare.
- *commissione post-erogazione* già integralmente rimborsata
- *spese di notifica* € 16,06 calcolati in proporzione agli interessi
- *commissione per l'intermediario del credito* € 201,59 calcolati in proporzione agli interessi per la quota *recurring* essendo quota un front stata già liquidata
- *commissione agente* € 171,24 calcolati in proporzione agli interessi per la quota *recurring* essendo quota un front stata già liquidata

per complessivi €537,73, importo dal quale va dedotto l'importo (€ 300,00) che l'intermediario ha comunicato di aver riconosciuto a titolo di residua estinzione.

Previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 511,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 511,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione di uno dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO